

GIUGNO, 2022

ISOPENSIONI ERRATE MESSAGGIO INPS n.2099 del 18 maggio 2022

CISAL COMUNICAZIONE in merito alla crociata\bonifica relativa alle isopensioni errate, registra ancor oggi delle difficoltà nel recuperare quanto dovuto da parte dei lavoratori interessati.

La conferma di quanto affermato è nel messaggio dell'INPS n.2099 del 18 maggio 2022 che riporta quanto segue:

“Pervengono all'Istituto numerosi quesiti relativi alla legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo di cui all'oggetto sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro”.

Quanto sopra, anche perché, l'azienda non ha mai avviato una campagna informativa con l'invio di una lettera chiarificatrice degli eventi a tutti gli ex lavoratori interessati dall'errore.

Lettera che avrebbe facilitato la richiesta verso INPS senza incorrere in varie interpretazioni territoriali che talune volte non hanno condizionato la risoluzione della criticità.

Oggi grazie all'ultimo messaggio INPS sull'argomento è possibile richiedere una dichiarazione\certificazione all'azienda, propedeutica per il ricalcolo dell'assegno e relativi arretrati.

Quindi i lavoratori dovranno inviare una mail in azienda all'indirizzo mail hrs.amministrazionepersonale@telecomitalia.it con il seguente testo:

“Si richiede invio della certificazione prevista da Inps nel messaggio n. 2099 del 18/5/22, necessaria per la ricostruzione importo isopensione per i contributi versati dall'azienda per il periodo 1/5/2019 al 30/6/2020, e successivamente all'uscita del xx/x/2020”.

CISAL COMUNICAZIONE non dimentica gli ex colleghi, memoria di un'azienda che ha rivoluzionato il nostro paese nelle Telecomunicazioni.

**FERRANTE FLAVIO
CELL. 3356332038**

<http://www.cisalcomunicazione.org/MODULO%20ISCRIZIONE%20CISALCOMUNICAZIONE.pdf>

SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

segprov.bari@cisalcomunicazione.org

www.cisalcomunicazione.org

via Caldarola n.14 Bari



GIUGNO, 2022

ISOPENSIONI ERRATE MESSAGGIO INPS n.2099 del 18 maggio 2022

Oggetto

Ricostituzioni delle prestazioni di esodo ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni

Testo completo del messaggio

Pervengono all'Istituto numerosi quesiti relativi alla legittimità di ricostituire le prestazioni di esodo di cui all'oggetto sulla base di retribuzioni percepite successivamente alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Con il presente messaggio si conferma che qualunque retribuzione imponibile a fini previdenziali erogata successivamente all'accesso alla prestazione di esodo, ma riferita al periodo di lavoro precedente la cessazione dello stesso, deve essere inclusa nel calcolo delle prestazioni richiamate in oggetto.

Pertanto, qualora successivamente alla liquidazione in via definitiva della prestazione di esodo risultino ulteriori retribuzioni erogate dopo la cessazione del rapporto di lavoro, è possibile procedere alla ricostituzione a condizione che il datore di lavoro garantisca il maggiore onere derivante dalla ricostituzione.

Analogamente, è possibile procedere alla ricostituzione delle prestazioni in argomento nel caso in cui nell'estratto conto contributivo risulti della contribuzione accreditata (d'ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro) non presente al momento della liquidazione, in via definitiva, della prestazione di esodo.

I lavoratori interessati potranno presentare la domanda di ricostituzione delle prestazioni di esodo in argomento anche via PEC, allegando la dichiarazione del datore di lavoro, opportunamente timbrata e firmata dal legale rappresentante, con la quale il medesimo datore si fa carico dell'eventuale maggiore onere derivante dalla richiesta di ricostituzione. A tal fine, si allega al presente messaggio il *fac-simile* della dichiarazione da acquisire agli atti (Allegato n. 1).

Le Strutture territoriali per la gestione delle ricostituzioni, derivanti dalle fattispecie sopra evidenziate (prestazioni categoria 199 –200), potranno utilizzare il prodotto "Ricostituzioni documentali". Le domande inoltrate dai lavoratori interessati, anche via PEC, dovranno essere quindi acquisite manualmente.

Il Direttore Generale

<http://www.cisalcomunicazione.org/MODULO%20ISCRIZIONE%20CISALCOMUNICAZIONE.pdf>

SEGRETERIA REGIONALE PUGLIAsegprov.bari@cisalcomunicazione.org**www.cisalcomunicazione.org**

via Caldarola n.14 Bari



GIUGNO, 2022

ISOPENSIONI ERRATE MESSAGGIO INPS n.2099 del 18 maggio 2022

Allegato n. 1

Oggetto: Ricostituzione della prestazione di esodo ai sensi dell'articolo 4, commi da 1 a 7, della legge n. 92/2012 o dell'indennità mensile ai sensi dell'articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015, e successive modificazioni

In merito agli emolumenti erogati successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro ovvero nel caso di contribuzione non presente in estratto al momento della liquidazione della prestazione di esodo accreditabile d'ufficio o la cui domanda di accredito sia stata presentata prima della cessazione del rapporto di lavoro per l'ex dipendente **cod. fisc.**, questa Azienda dichiara di farsi carico dell'eventuale aumento della prestazione di esodo conseguente alla ricostituzione della stessa.

Data

Timbro e firma del legale rappresentante

Pubblicazioni

<http://www.cisalcomunicazione.org/MODULO%20ISCRIZIONE%20CISALCOMUNICAZIONE.pdf>

SEGRETERIA REGIONALE PUGLIA

segprov.bari@cisalcomunicazione.org

www.cisalcomunicazione.org

via Caldarola n.14 Bari